



1 Sintesi del pacchetto di ordinanze agricole 2022

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD (910.13)	<ul style="list-style-type: none">• <u>Contributi per la biodiversità nello spazio riservato alle acque</u>: l'attuale tipo di superficie per la promozione della biodiversità «prati rivieraschi lungo i corsi d'acqua» prende il nome di «prati rivieraschi», in questo modo è possibile tener conto anche di quelli situati lungo le acque stagnanti. Le piccole strutture sulle superfici per la biodiversità in futuro daranno diritto a contributi lungo tutte le acque.• <u>Notifica e presentazione della domanda di pagamenti diretti</u>: se un'azienda si trova in un Cantone diverso da quello di domicilio del gestore, il Cantone di domicilio e quello d'ubicazione possono convenire che il Cantone d'ubicazione del centro aziendale è responsabile dell'esecuzione. Questo principio si applica anche per le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari.• <u>Rinuncia alle riduzioni e al diniego dei contributi</u>: se viene adottata una misura di prevenzione o di lotta ordinata contro organismi da quarantena e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi, questa prevale sulle esigenze dei relativi contributi nel settore della produzione vegetale.• <u>Adeguamento delle disposizioni concernenti l'estivazione</u>: oltre a un aumento dei contributi d'estivazione di 100 franchi per carico normale per gli ovini detenuti nei sistemi di pascolo «sorveglianza permanente» e «pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge», viene sancita una norma per il versamento degli importi totali in caso di scarico anticipato dell'alpe a causa della presenza di grandi predatori. Tali modifiche entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2022. Nell'ambito del prossimo pacchetto di ordinanze si darà anche seguito alla richiesta espressa da un gran numero di organizzazioni e Cantoni di sviluppare un sistema con contributi supplementari accessibili non solo agli ovini, ma a tutte le categorie di animali per le quali il dispendio aziendale è maggiore a causa della presenza dei grandi predatori.• <u>PER Bilancio delle sostanze nutritive</u>: con un bilancio semplificato delle sostanze nutritive («test rapido di Suisse-Bilanz»), i Cantoni possono dispensare tutte le aziende con un quantitativo esiguo di sostanze nutritive dall'obbligo del calcolo del bilancio in base al metodo «Suisse-Bilanz».• <u>Rinuncia all'esclusione diretta dalla superficie agricola utile (SAU) in caso di infestazione da malerbe</u>: per le superfici infestate da malerbe i Cantoni fissano un termine per il risanamento prima di escluderle dalla PER.• <u>Pacchetto di ordinanze del 13 aprile 2022 relativo all'attuazione dell'iniziativa parlamentare 19.475 (Pacchetto Iv.Pa.)</u>: alcune disposizioni relative ai contributi per i sistemi di produzione vengono precisate o integrate al fine di garantire un'attuazione ineccepibile. Il periodo d'impegno di quattro anni dei due programmi dei pagamenti diretti per il miglioramento della fertilità del suolo è abolito e l'obbligo di notifica per i due programmi entra in vigore un anno più tardi. Inoltre, il contributo di base per la sicurezza dell'approvvigionamento è fissato a 700 franchi l'ettaro, risulta quindi 100 franchi superiore a quanto deciso dal Consiglio federale il 13 aprile 2022. Parallelamente, i contributi per le difficoltà di produzione sono aumentati in maniera meno marcata rispetto a quanto previsto dal Pacchetto Iv.Pa., ovvero di 100 franchi l'ettaro per ciascuna zona.

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole, OCoC (910.15)	<ul style="list-style-type: none"> • Almeno il 5 per cento delle aziende deve essere sottoposto a un controllo annuale sulla base di un sospetto fondato o degli ambiti a maggiore rischio di lacune stabiliti annualmente. I controlli a seguito della prima notifica a programmi nel quadro dei pagamenti diretti non vengono più computati sulla quota del 5 per cento. • In futuro, i Cantoni non dovranno più controllare espressamente in loco le colture, bensì potranno farlo utilizzando immagini satellitari o altri metodi. • Le disposizioni dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico relative al deposito e allo spandimento di concimi aziendali liquidi vengono inserite nel campo di applicazione e nel piano di controllo dell'OCoC. • Per i controlli dei contributi per i sistemi di produzione che sono stati introdotti ex novo o rivisti, gli organi di controllo di diritto privato non devono essere accreditati. Pertanto viene mantenuto lo status quo.
Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC (910.17)	<ul style="list-style-type: none"> • La promozione di leguminose a granelli per l'alimentazione animale con contributi per singole colture viene estesa alle leguminose a granelli per l'alimentazione umana. Viene versato un sostegno di 1000 franchi per ettaro e anno per sei generi botanici di leguminose: Phaseolus (fagioli), Pisum (piselli), Lupinus (lupini), Vicia (vecce), Cicer (ceci) e Lens (lenticchie).
Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18)	<ul style="list-style-type: none"> • Il campo di applicazione dell'ordinanza viene esteso agli alimenti per animali da compagnia e agli oli essenziali. • Il divieto relativo alla coltura idroponica è descritto in maniera precisa e viene sancito il principio della coltura nel suolo vivo. Vengono precisate alcune eccezioni a questo principio, come ad esempio la coltivazione in vaso e la produzione di germogli. • L'uso di nanomateriali ingegnerizzati per la produzione di derrate alimentari biologiche trasformate è definito come non autorizzato. • Ora gli aromi sono considerati ingredienti di origine agricola e possono essere designati come «biologici» se sono adempiuti i requisiti di legge. • L'autorizzazione di ingredienti non biologici di origine agricola è rilasciata con una validità di al massimo un anno e mezzo. • Viene definito quali informazioni devono necessariamente contenere i certificati bio.
Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm (910.91)	<ul style="list-style-type: none"> • L'articolo 2 capoverso 3, che poneva norme restrittive, viene abrogato. I coniugi e i conviventi oppure le persone in unione domestica registrata in futuro potranno gestire aziende autonome e fondare insieme una comunità aziendale o una comunità aziendale settoriale. • Le superfici con maggese nero autorizzate dai Cantoni per la lotta contro lo zigolo dolce non vengono più escluse dalla SAU. In questo modo anche nella fase di risanamento senza colture è possibile beneficiare di pagamenti diretti. • La definizione dei frutteti è adeguata in base alle esigenze riscontrate nella pratica e a livello di esecuzione.
Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt (913.1)	<ul style="list-style-type: none"> • L'OMSt è stata sottoposta a revisione totale. • Le modifiche più rilevanti sono riportate qui di seguito: <ul style="list-style-type: none"> ○ le cooperative non sono più escluse dal sostegno nel caso di provvedimenti individuali; ○ nei casi di contributo, per le persone giuridiche è necessario stabilire solo un diritto di superficie di vent'anni invece di trenta come finora; ○ nel caso di provvedimenti ambientali non è più richiesto un diritto di superficie; ○ anche gli affittuari all'interno della famiglia possono ricevere aiuti agli investimenti;

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
	<ul style="list-style-type: none"> ○ a partire dalla zona di montagna III, sono necessarie dimensioni dell'azienda di almeno 0,60 unità standard di manodopera (USM) per assicurare la gestione di tali aree; ○ nel caso di provvedimenti collettivi, almeno due delle unità coinvolte devono comprovare dimensioni dell'azienda di almeno 0,60 USM ciascuna; ○ i mutui nel quadro dell'aiuto iniziale generalmente vengono rimborsati entro dieci anni. In caso di difficoltà finanziarie è possibile rinviare il rimborso; l'aiuto iniziale va rimborsato al più tardi dopo quattordici anni; ○ per i crediti di investimento è soppresso l'importo minimo del rimborso; ○ l'importo minimo per un credito di investimento è fissato in maniera uniforme per tutti i provvedimenti a 20 000 franchi; ○ i ripristini periodici di impianti di irrigazione e impianti di approvvigionamento idrico non sono più sostenuti. In futuro i lavori potranno essere integrati in progetti di risanamento; ○ il calcolo dei costi computabili per ripristini periodici è più semplice; ○ nel caso di ripristino periodico di strade in biotopi palustri si deve porre rimedio a eventuali compromissioni preesistenti del bilancio idrico; ○ il piano di gestione è un elemento della valutazione del rischio dei progetti da parte dei Cantoni; ○ i crediti di costruzione possono essere concessi per tutti i provvedimenti collettivi (edilizia, genio civile nonché PSR); ○ l'esigenza relativa alla necessità per la Confederazione di fornire un parere nel caso di progetti che prevedono contributi federali superiori a 100 000 franchi è abolita; ○ l'elenco delle eccezioni al divieto di modifica della destinazione e di frazionamento è definito in modo esaustivo. ● Per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi ambientali per l'agricoltura e alla riduzione dell'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, si sostengono due nuovi provvedimenti: <ul style="list-style-type: none"> ○ l'impianto di varietà robuste di vite, frutta a granelli e a nocciolo; ○ il sostegno a tempo determinato per la bonifica di edifici di economia rurale contaminati da PCB (bifenile policlorato) o diossina (policlorodibenzo-para-diossine e policlorodibenzofurano). ● Sulla scia dell'attuazione del postulato 20.4548 «Misure per potenziare l'agricoltura alpestre e di montagna» vengono introdotti provvedimenti pianificatori ed edilizi tesi a ridurre i rischi sui sentieri e sulle piste per mountain bike in regioni con grandi predatori sotto forma di provvedimenti di accompagnamento per i progetti di cui all'articolo 14 OMSt.
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura, OMSC (914.11)	<ul style="list-style-type: none"> ● Le disposizioni dell'OMSC e quelle dell'OMSt vengono armonizzate. ● I criteri per definire le aree in cui la gestione è a rischio vengono adeguati. A partire dalla zona di montagna III le dimensioni dell'azienda necessarie sono ridotte a 0,60 USM per assicurare la gestione. ● Le disposizioni concernenti la concessione di mutui per ovviare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore o per la conversione dei debiti vengono armonizzate. ● Nella sostanza imponibile tassata i terreni edificabili sono già valutati in base alle prescrizioni cantonali. Il valore patrimoniale dei terreni

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
	<p>edificabili non viene più corretto con il valore venale alle condizioni locali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tre anni dopo una conversione dei debiti è possibile presentare nuovamente una domanda in tal senso. Attualmente il termine è di dieci anni. • In caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell'azienda, il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale può essere trasferito al successore. Per non ostacolare il processo di alienazione o di affitto occorre esclusivamente garantire la sostenibilità dell'onere e offrire la garanzia richiesta. • Viene disciplinata in maniera uniforme la possibilità di differire o sospendere, entro i termini massimi di rimborso, il rimborso dei mutui accordati conformemente all'articolo 1 capoverso 1 OMSC.
Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura, OIEVFF (916.121.10)	<ul style="list-style-type: none"> • L'attuale durata di quattro anni dei mandati per il controllo di conformità (art. 20 OIEVFF) e per i servizi nel settore della rilevazione dei dati e della gestione delle importazioni di frutta e verdura (art. 22 OIEVFF) viene abolita.
Ordinanza sul vino (916.140)	<ul style="list-style-type: none"> • Per la produzione dei vini svizzeri viene fissata una resa massima di vinificazione di 80 litri per 100 chilogrammi di uva. I Cantoni possono fissare una resa massima inferiore alla norma federale per i vini a denominazione d'origine controllata (DOC). • La banca dati isotopica dei vini è sancita nella legislazione, la gestione e l'aggiornamento sono affidati al Controllo svizzero del commercio dei vini. Agroscope è incaricato di raccogliere e vinificare l'uva che serve da riferimento per l'aggiornamento annuale delle informazioni contenute nella banca dati.
Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV (916.20)	<ul style="list-style-type: none"> • L'obbligo del passaporto fitosanitario non vige più per le merci ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza ma che vengono consegnate ai privati dall'azienda stessa o sono ritirate in azienda dai privati. • In casi specifici è possibile integrare l'etichetta del passaporto fitosanitario per contrassegnare le merci che non devono lasciare un'area delimitata a causa della presenza di un organismo da quarantena. • Le aziende omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario devono notificare annualmente, entro la data fissata dal Servizio fitosanitario federale (SFF), le proprie particelle e le merci ivi prodotte tramite l'applicazione CePa. Anche le aziende omologate che non hanno prodotto merci nell'anno in questione devono procedere alla notifica annuale al SFF entro la data fissata.
Ordinanza sugli alimenti per animali, OSaIA (916.307)	<ul style="list-style-type: none"> • Per armonizzare e chiarire il campo d'applicazione del capitolo 5, viene precisata la terminologia che definisce le aziende attive nella produzione primaria.
Ordinanza sull'allevamento di animali, OAlle (916.310)	<ul style="list-style-type: none"> • In adempimento della «Strategia sull'allevamento 2030», della mozione 21.3229 «Conservazione delle razze di animali da reddito indigene» e del postulato 20.4548 «Misure per potenziare l'agricoltura alpestre e di montagna» viene introdotto un contributo per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» e «minacciate». La razza delle Franches Montagnes viene promossa in modo analogo alle altre razze svizzere attraverso questa misura. I contributi supplementari per la conservazione della razza delle Franches Montagnes di cui all'articolo 24 OAlle in vigore sono aboliti. Poiché la razza delle Franches Montagnes è l'unica razza svizzera che finora ha ricevuto contributi per la conservazione riferiti all'animale, viene mantenuto lo status quo relativo all'importo dei contributi per

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
	<p>giumenta della razza delle Franches Montagnes: le giumente con puledri della razza delle Franches Montagnes ricevono, come finora, 500 franchi conformemente all'articolo 24 OAlle finora vigente (nuovo art. 23c cpv. 2 lett. b e art. 23d cpv. 1 lett. d).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dal 1° gennaio 2024, l'importo annuo massimo destinato al sostegno di progetti di conservazione limitati nel tempo e per il deposito a lungo termine di materiale criogenico di razze svizzere viene ridotto da 900 000 a 500 000 franchi a favore del premio di conservazione. • Dal 1° gennaio 2024, in adempimento della «Strategia sull'allevamento 2030» l'importo annuo massimo destinato al sostegno di progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche è aumentato a 500 000 franchi.
Ordinanza sul bestiame da macello, OBM (916.341)	<ul style="list-style-type: none"> • Sulla base dell'esperienza maturata in fase di esecuzione, per tutte le specie animali le contestazioni devono essere inoltrate all'organizzazione incaricata entro le ore 24.00 del giorno di macellazione. • L'organizzazione incaricata riceve la competenza di riscuotere tasse per il proprio onere correlato a contestazioni ingiustificate. La determinazione concreta delle tasse a copertura dei costi compete all'organizzazione incaricata e deve essere approvata dal DEFR. • L'attuale limitazione a quattro anni della durata del contratto per l'accordo di prestazioni con l'organizzazione incaricata è stralciata. • In caso di difficoltà logistiche dovute a cause di forza maggiore, l'UFAG, su richiesta delle cerchie interessate, può prolungare il periodo d'importazione dopo il suo inizio.
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, OIBDTA (916.404.1)	<ul style="list-style-type: none"> • Siccome nel 2017 le riserve di utili di Identitas AG erano troppo alte, nel 2018 e nel 2019 sono stati ridotti gli emolumenti BDTA. Dopo quattro anni, rispettivamente cinque, l'obiettivo è stato raggiunto. Con la presente modifica di ordinanza gli emolumenti vengono quindi aumentati a un livello di copertura dei costi a medio-lungo termine affinché Identitas AG possa svolgere i suoi compiti a lungo termine.
Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (910.181)	<ul style="list-style-type: none"> • Le esigenze in merito agli aromi utilizzati nei prodotti biologici vengono inasprite. • Per la produzione di lievito biologico l'aggiunta di estratto o di autolizzato di lievito è ammessa solo fino al 31.12.2023. • Dal 1° gennaio 2025, nella produzione di derrate alimentari biologiche trasformate l'impiego di tecniche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente resta ammesso soltanto per alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. • Nell'allegato 3b vengono aggiornate le versioni determinanti dei regolamenti (UE) rilevanti per l'articolo 3c.
Ordinanza del DEFR concernente l'igiene nella produzione primaria, OIP-Prim (916.020.1)	<ul style="list-style-type: none"> • La modifica proposta è basata sul Regolamento (UE) 2021/382 della Commissione¹. • Sono stabilite le esigenze in materia di igiene per prevenire o limitare la presenza di sostanze che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderabili nelle attrezzature, nei vani di carico dei veicoli e

¹ Regolamento (UE) 2021/382 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica gli allegati del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare, GU L 74 del 4.3.2021, pag. 3.

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
	<p>nei contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o l'immagazzinamento delle derrate alimentari. Questa modifica riguarda sia la produzione primaria sia le altre fasi della catena alimentare e verrà ripresa anche nell'ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (ORI; RS 817.024.1) nel quadro del pacchetto di ordinanze «Stretto 4» sul diritto in materia alimentare.</p>
<p>Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, OLAIA (916.307.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'allegato 2 con l'elenco degli additivi autorizzati viene adeguato. • L'allegato 10 è integrato con i tenori massimi di contaminazione radioattiva.
<p>Ordinanza del DEFR sul servizio civile, OSCi-DEFR (824.012.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A causa della revisione totale dell'OMSt, i rimandi nell'articolo 5 capoverso 1 e nell'articolo 7 capoverso 1 OSCi-DEFR agli articoli 14, 18 e 51 capoverso 7 OMSt sono adattati. • A causa della revisione dell'OPD, il rimando nell'articolo 1 capoverso 1 lettera g OSCi-DEFR all'articolo 55 capoverso 1 lettera g OPD è adattato.
<p>Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura, OIMSC (913.211)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'ordinanza è abrogata. Le disposizioni dell'OIMSC sono integrate come allegato nella versione totalmente rivista dell'OMSt.

2 Proposte stralciate dal pacchetto di ordinanze dopo la consultazione

Ordinanza (n. RS)	Proposte stralciate
<p>Ordinanza sul diritto fondiario rurale, ODFR (211.412.110)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nella documentazione sulla procedura di consultazione era stato proposto di estendere l'obbligo di coordinamento tra le autorità cantonali incaricate della pianificazione del territorio e le autorità cantonali preposte al diritto fondiario ai fondi situati all'interno della zona edificabile se su tali fondi si trovano edifici che appartengono a un'azienda agricola conformemente all'articolo 2 capoverso 2 lettera a della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR). • Era stato altresì proposto che le decisioni cantonali di prima istanza su motivi di deroga dal principio della coltivazione diretta e l'esclusione delle grandi superfici dal campo di applicazione della LDFR dovevano essere notificate in forma elettronica all'Ufficio federale di giustizia (UFG). <ul style="list-style-type: none"> → Entrambe le proposte sono state ritirate poiché sono state respinte dalla maggior parte dei Cantoni. Siccome i Cantoni sono responsabili dell'attuazione dell'ODFR e l'UFG lo è soltanto in via sussidiaria nel quadro del mandato costituzionale per un'esecuzione uniforme e coordinata del diritto federale, si rinuncia alla modifica dell'ODFR.
<p>Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL (916.350.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nella documentazione sulla procedura di consultazione era stato proposto di versare il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati direttamente ai produttori di latte dal 2024. La procedura concernente l'inoltro delle domande da parte dei produttori nonché il versamento dei supplementi da parte dell'UFAG è analoga a quella vigente per il supplemento per il latte commerciale. <ul style="list-style-type: none"> → Il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di approfondire la questione del versamento del supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati direttamente ai produttori di latte nonostante le reazioni negative del settore in sede di consultazione. Solo in questo modo è possibile mettere in pratica le disposizioni degli articoli 38 e 39 della legge federale sull'agricoltura per cui i due supplementi sono destinati ai produttori di latte. <p>L'ordinanza sul sostegno del prezzo del latte viene quindi ritirata dal presente pacchetto di ordinanze con l'obiettivo di migliorare, in collaborazione con il settore, i processi amministrativi relativi al versamento diretto. Nel 2023 la questione del versamento del supplemento per il latte trasformato in formaggio e di quello per il foraggiamento senza insilati direttamente ai produttori di latte verrà posta nuovamente in consultazione.</p>